Corte di Cassazione Sentenza 26 novembre 2021, n. 43626

Repubblica italiana In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione Sezione terza penale (omissis)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto da:

S.I., nata a (omissis) il (omissis)

avverso l'ordinanza del 15 giugno 2021 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere (omissis);

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale (omissis), che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

Ritenuto in fatto

- 1. Con ordinanza del 15 giugno 2021, il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di S.I., avverso il decreto emesso in data 27 maggio 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell'area sita in Fiumicino, loc. (omissis), fg 706 part 2044, 2045 e 2046 in relazione al reato di cui all'articolo 256, comma 2 Dlgs 152/2006 (perché nella qualità del legale rappresentante della E.M. Srl, conduttrice del terreno, ivi depositava in modo incontrollato 20 mq di rifiuti speciali non pericolosi per lo più provenienti da attività di manutenzione delle strade).
- 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.I., a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 125 Codice di procedura penale e vizio di motivazione

Argomenta che l'ordinanza impugnata, pur menzionando le doglianze della difesa volte ad evidenziare l'assenza di analisi volta ad accertare la natura di rifiuti speciali non pericolosi del materiale rinvenuto nell'area in sequestro, rimaneva silente sul punto, così integrandosi una mancanza assoluta di motivazione, denunciabile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006. Argomenta che il fumus commissi delicti era stato desunto dalla assenza dei requisiti della provvisorietà e temporaneità del deposito temporaneo consentito sul presupposto che la presenza dei rifiuti speciali era già stata riscontrata nell'area in data 9 febbraio 2021, quando era stata applicata la misura reale; l'interpretazione del dato fattuale era erronea in quanto vi era stato un unico accesso degli operanti in data 24 maggio 2021, e non due come affermato nell'ordinanza impugnata; tanto era evincibile dalle dichiarazioni rese ex articolo 391-bis Codice di procedura penale da S.O. e F.S., presenti negli atti processuali e prodotte all'udienza camerale.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'articolo 23, comma 8, DI 137/2020, conv. in legge n. 176/2020.

Considerato in diritto

1. Va osservato che, a norma dell'articolo 325 Codice di procedura penale, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge,

in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sezioni Unite, n. 25932 del 29 maggio 2008, I., Rv. 239692). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'articolo 325, comma 1 Codice di procedura penale, quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio motivazionale, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sezioni Unite, n. 5876 del 28 gennaio 2004, Rv. 226710; Sezione 5, n. 35532 del 25 giugno 2010, A., Rv. 248129; Sezione 2, n.5807 del 18 gennaio 2017, Rv.269119).

- 2. Nella specie, la ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame. Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata ha ampiamente argomentato in relazione al fumus commissi delicti, evidenziando che, alla luce degli elementi acquisiti con la comunicazione di reato in atti ed emergenti dal verbale di sequestro, la condotta dell'imputata, come accertata, non poteva connotarsi in termini di deposito temporaneo e che l'oggetto materiale della stessa era costituito da materiale di risulta proveniente da attività di demolizione e costruzione di strade e marciapiedi e, come tali, rifiuti speciali.
- 3. Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. Va ricordato che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'articolo 183 Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una quaestio facti (Sezione 3, n. 25548 del 26 marzo 2019, Rv. 276009-02) e che la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha sempre escluso l'applicabilità della speciale disciplina sulle terre e rocce da scavo, (nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti), in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso (cfr Sezione 3, n. 25206 del 16 maggio 2012, Rv. 252981-01; Sezione 3, n. 17126 del 2015, non mass.; Sezione 3, n. 19942 del 2013, non mass.; Sezione 3, n. 37195 del 2010, non mass.).
- 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'articolo 616 Codice di procedura penale, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2021 Depositata in cancelleria il 26 novembre 2021